



Comune di Escalaplano

Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 13.07.1991, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 05.12.1991;

SOMMARIO

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Commissione consultiva
- Art. 3 bis Risorse disponibili, termini e procedure**

Capo II

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

- Art. 4. Soggetti beneficiari delle “sovvenzioni”
- Art. 5. Scopo delle “sovvenzioni”
- Art. 6. Carattere delle “sovvenzioni”
- Art. 7. Procedura per l’assegnazione delle “sovvenzioni”
- Art. 8. Somministrazione delle “sovvenzioni”

Capo III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- Art. 9. Soggetti beneficiari dei “contributi”
- Art. 10. Scopo dei “contributi”
- Art. 11. Carattere dei “contributi”
- Art. 12. Procedura per l’assegnazione dei “contributi”
- Art. 13. Erogazione dei “contributi”

Capo IV

CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

- Art. 14. Finalità della concessione di “sussidi ed ausili finanziari”
- Art. 15. Soggetti beneficiari dei “sussidi ed ausili finanziari” - Limiti
- Art. 16. Procedura per l’assegnazione dei “sussidi”
- Art. 17. Procedura per l’erogazione degli “ausili finanziari”

Capo V

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 18. Soggetti beneficiari di “vantaggi economici”
- Art. 19. Scopo della concessione di “vantaggi economici”
- Art. 20. Natura del “vantaggio economico”
- Art. 21. Procedure per ottenere il “godimento di un bene comunale”
- Art. 22. Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 bis esame delle domande e proposte d’intervento relative alla erogazione di cui al capo II, III, IV, V del regolamento.**
- Art. 23. Riesame delle situazioni in atto
- Art. 24. Termine per la conclusione dei procedimenti
- Art. 25. Individuazione delle unità organizzative
- Art. 26. Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
- Art. 27. Leggi ed atti regolamentari
- Art. 28. Pubblicità del regolamento
- Art. 29. Entrata in vigore.

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, i criteri e le modalità per :
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati;

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:
 - a) per “ la concessione di sovvenzioni “ si intende il finanziamento totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc.. aventi rilevante entità;
 - b) per “concessione di contributi”: si intende la corresponsione di somme, per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc. ;
 - c) per “concessione di sussidi ed ausili finanziari”: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così' come enunciato dall'art. 38 della costituzione.
In particolare si intende:
 - per “sussidio”: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia e della persona;
 - per “ausilio finanziario”: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia e della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
 - d) per “attribuzione di vantaggi economici”: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessioni in denaro.

Articolo 3 - Commissione Consultiva

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una “commissione comunale consultiva” così composta:
 - Sindaco o suo Delegato- Presidente
 - N° 3 membri designati dal Consiglio Comunale di cui n.2 di maggioranza e n.1 di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali purché in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti: Essere residenti nel Comune di Escalaplano.
2. La commissione sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione del Consiglio Comunale per tutto il periodo in cui lo stesso rimane in carica.
3. Tiene luogo il parere della Commissione di cui al precedente comma 1 quello delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio oggetto dell'intervento.

Art. 3 bis - Risorse disponibili, termini e procedure

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità d'accesso mediante affissione per 15 giorni all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici, dei singoli programmi e dei bandi per l'assegnazione dei vari interventi.
2. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione adottata dopo l'approvazione del bilancio i termini e le procedure a decorrere dalle succitate pubblicazioni, entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

Capo II

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

Articolo 4 - Soggetti beneficiari delle “sovvenzioni”

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art.2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc.. non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrativa, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 5 - Scopo delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrando in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc.. aventi anche sede fuori comune, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrativa.

Articolo 6 - Carattere delle Sovvenzioni

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere
 - a) *straordinario*: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) *continuativo*: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
2. le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per gli esercizi finanziari.

Articolo 7 - Procedura per l'assegnazione delle “sovvenzioni”

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli enti pubblici, economici ecc. cui si sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. Entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 11 e 14 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:
 - della commissione di cui al precedente art. 3; comma 1 oppure comma 2;
 - del richiedente l'intervento.
4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.
5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1° o comma 3°.
6. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Articolo 8 - Somministrazione delle “sovvenzioni”

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Articolo 9 - Soggetti beneficiari dei “contributi”

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera b)
 - a. Le persone fisiche;
 - b. Le persone giuridiche;
 - c. Le associazioni, i gruppi, i comitati ecc..., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrativa.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta della delinquenza mafiosa.

Articolo 10 - Scopo dei “contributi”

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Articolo 11 - Carattere dei “contributi”

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a. straordinario: in caso di intervento “una tantum” teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b. continuativo: in caso di interventi a tempo determinato e temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Articolo 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessità documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. La domanda dovrà indicare:
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare
 - d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici ecc... cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
3. Per la prima concessione entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta, Il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 11 e 14 della legge 7 agosto 1990 n° 241, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:
 - della commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1 oppure e comma 2;
 - del richiedente l'intervento.
4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.
5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente art. 3 comma 1 o comma 3.
6. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Articolo 13 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza dei costi – ricavi.
4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionali al grado di attuazione della iniziativa.

Capo IV
CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Articolo 14 - Finalità della concessione di “sussidi ed ausili finanziari”

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1 lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a così contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con D.P.R. 348/79.

Articolo 15 - Soggetti beneficiari dei “sussidi ed ausili finanziari” – Limiti

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettere c):
 - a) le persone residenti in questo comune;
 - b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
 - c) gli stranieri e gli apolidi;
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del codice civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Articolo 16 - Procedura per l'assegnazione dei “sussidi”

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente art.3.
2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, né potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.
4. Con apposito atto, la Giunta Comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente art. 3, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà, confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

Articolo 17 - Procedura per l'erogazione degli “ausili finanziari”

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Comunale di cui al precedente art. 3.
2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.
3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro 30 giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n° 66.

Capo V
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 18 - Soggetti beneficiari di “vantaggi economici”

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente art.2, comma 1, lettera d):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc.. non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 19 - Scopo della concessione di “vantaggi economici”

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Articolo 20 - Natura del “vantaggio economico”

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a1) la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - a2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - a3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata :
 - b1) pubblico trasporto
 - b2) trasporto scolastico
 - b3) mensa
 - b4) attività sportive gestite dal Comune;
 - b5) assistenza domiciliare
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Articolo 21 - Procedure per ottenere il “godimento di un bene comunale”

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) - dei motivi della richiesta;
 - b) - dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) - per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori
 - d) - per le associazioni, gruppi, comitati ecc.. gli scopi istitutivi
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui all'art. 3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema del contratto di cui al precedente comma 2.
4. Per l'uso occasionale del bene non e' richiesto il contratto.
5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

Articolo 22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali e negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.
2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 bis

1. Nell'esame delle domande e proposte di intervento relative all'erogazione di cui al cap. II, III, IV, V del presente regolamento, si deve tener conto dei seguenti elementi di valutazione:
 - a- rilevanza sociale, economica e culturale;
 - b- valorizzazione della realtà locale;
 - c- rilevanza tradizionale e territoriale;
 - d- programma (con l'indicazione di altre eventuali fonti di finanziamento);
 - e- grado di coinvolgimento dei cittadini.
2. Nel caso di domande o proposte di intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopraelencati si provvederà alla ripartizione dell'intervento in parti uguali tra i vari richiedenti.

Articolo 23 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi 10 dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.
2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rivelare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.
3. Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

Articolo 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come da seguente prospetto:

Num d'ord.	INTERVENTI		Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II.....		30
2	concessione dei contributi di cui al Capo III.....		30
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al capo IV	Concessione di sussidi	30
		Concessione di ausili finanziari..	30
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V	Godimento di un bene comunale	30
		Fruizione di un servizio	30

Articolo 25 - Individuazione delle unità organizzativo

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come da prospetto che segue:

Num.d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA ORGANIZZATIVA
1	Sovvenzioni di cui al Capo II	Socio assistenziali	1 Assistente Sociale
2	Sovvenzioni di cui al capo III	Socio assistenziali	1 Assistente Sociale
3	Sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV		
4	Vantaggi economici di cui al Capo V		

Articolo 26 - Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Articolo 27 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
 - a) - le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) - le leggi regionali;
 - c) - le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 28 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n.816, sarà ritenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 29 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.